



# COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 9 del 17/03/2023

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

L'anno **2023**, addì **diciassette** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenza	Assente
1	MORANDINI ALESSANDRO	SI	NO
2	ALBERTINELLI ALBA	SI	NO
3	FERRARI DIEGO	SI	NO
4	ALBERTINELLI PIETRO	SI	NO
5	SORLINI ANTONIO	SI	NO
6	BENDOTTI JESSICA	NO	SI
7	ZANELLI CRISTIAN	SI	NO
8	GAIONI VALENTINA	SI	NO
9	CANNILLO MATTEO	SI	NO

**Presenti: 8 Assenti: 1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Domenico Rescigno** che provvede alla redazione del presente verbale .

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Alessandro Morandini**, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Illustra l'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno il Sindaco.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"
- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 751, che "... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";
- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";
- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*";
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*";

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo*

*classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

**RICHIAMATO**, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

**DATO ATTO**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**RILEVATO** che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**RICHIAMATA**, quindi, la Delibera C.C. n. 7 del 13.03.2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**DATO ATTO** della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria confermando le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative detrazioni per l'anno 2023;

**VISTI**, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI** inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera*

*dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

**1. DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquote IMU</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1 per cento
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,5 per cento.
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
4	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati "beni merce"	0,1 per cento
5	Fabbricati gruppo "D" (ad eccezione dei fabbricati CAT. D10)	0,86 per cento
6	Fabbricati categoria "C1", "C3", "C4"	0,80 per cento

**2. DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

**3. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

**4. DI STIMARE** in € 455.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

**5. DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**F.to Dott. Alessandro Morandini**

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Domenico Rescigno**

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.angolo-terme.bs.it](http://www.comune.angolo-terme.bs.it) (ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Angolo Terme, addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Domenico Rescigno**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Angolo Terme, addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Domenico Rescigno**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Angolo Terme,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Rag. Paolo Arisi